



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2010
COM(2010) 735 definitivo

2010/0355 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio¹, la Commissione europea ha condotto con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe negoziati per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, del 23 luglio 2007², giunto a scadenza il 31 maggio 2010. Al termine di questi negoziati, il 15 luglio 2010 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione e all'applicazione provvisoria del suddetto protocollo.

Si invita la Commissione ad adottare la proposta di decisione che figura in allegato, relativa alla conclusione del nuovo protocollo, e a trasmetterla al Consiglio.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nel definire la sua posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l'altro, sui risultati di una valutazione ex post effettuata da esperti indipendenti.

La finalità principale del protocollo di accordo consiste nel definire le possibilità di pesca che si offrono alle navi dell'Unione europea in funzione dell'eccedenza disponibile, nonché la contropartita finanziaria dovuta a titolo dei diritti di accesso da un lato e del sostegno settoriale dall'altro.

L'obiettivo generale è di proseguire la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe a favore del rafforzamento di un quadro di partenariato nel settore della pesca, instaurato a partire dal 2006, in particolare al fine di contribuire allo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e allo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, nell'interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo risponde alla preoccupazione di entrambe le parti di rafforzare il partenariato e la cooperazione nel settore della pesca utilizzando il complesso degli strumenti finanziari a disposizione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura riguardante la decisione del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti:

¹ Decisione n. 8627/10 del 21 aprile 2010.

² GU L 205 del 7 agosto 2007, pag. 59.

- la decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, nonché

- il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'UE interessati.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria globale del protocollo, pari a 2 047 500 euro per l'intero periodo, si basa su:

a) un quantitativo di riferimento annuo stabilito a 7 000 tonnellate per 40 navi, corrispondente a 455 000 euro all'anno, e

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe pari a 227 500 euro all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca.

5. ELEMENTI OPZIONALI

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, saranno autorizzati a pescare 28 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie. Tuttavia, sulla base delle valutazioni annuali dello stato degli stock, tali possibilità di pesca potranno essere corrette al rialzo o al ribasso, dando luogo a un riesame adeguato della contropartita finanziaria.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea³,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio⁵, la Comunità europea ha concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.
- (2) Il protocollo all'accordo sopra citato è giunto a scadenza il 31 maggio 2010.
- (3) L'Unione europea ha successivamente negoziato con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in materia di pesca.
- (4) In seguito a tali negoziati, il 15 luglio 2010 è stato siglato il nuovo protocollo d'accordo.
- (5) Con decisione del Consiglio n. 2010/.../UE del ... il protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è stato firmato ed è stato oggetto di applicazione provvisoria a decorrere dal [...].
- (6) È nell'interesse dell'Unione europea adottare questo nuovo protocollo,

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 205 del 7 agosto 2007, pag. 35.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, siglato il 15 luglio 2010, è approvato a nome dell'Unione⁶.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14 del protocollo, con l'effetto di impegnare l'Unione europea⁷.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio
Il presidente

⁶ Il testo del protocollo nonché la decisione della sua firma sono stati pubblicati nella GU.

⁷ La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Protocollo

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea, per un periodo di 3 anni, a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie di cui all'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982):

- tonniere con reti a circuizione: 28 unità
- pescherecci con palangari di superficie: 12 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 2 047 500 euro.
2. La contropartita finanziaria comprende:
 - (a) un importo annuale per l'accesso alla ZEE di São Tomé e Príncipe di 455 000 euro equivalente ad un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all'anno e
 - (b) un importo specifico annuo di 227 500 euro destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca di São Tomé e Príncipe.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 8 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.
4. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall'Unione europea in ragione di 682 500 euro all'anno, durante il periodo d'applicazione del presente protocollo, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
5. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione europea nelle acque di São Tomé e Príncipe supera le 7 000 tonnellate annue, l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 euro per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

6. Il pagamento avviene entro sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 14 per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.
7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di São Tomé e Príncipe.
8. La totalità della contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1 del presente articolo deve essere versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe

1. Le parti concordano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:
 - (a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
 - (b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da São Tomé e Príncipe nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
 - (c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.
2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.
3. Le autorità di São Tomé e Príncipe possono decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo supplementare alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all'Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.
4. Le due parti procedono ogni anno a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, la Commissione europea si riserva il diritto di ridurre tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l'ammontare destinato all'attuazione del programma.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e São Tomé e Príncipe si impegnano a cooperare per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.
3. Le due parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) in materia di gestione responsabile della pesca.
4. In conformità all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo medesimo per adottare misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell'Unione europea.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, *pro rata temporis*. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui le navi dell'Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, le parti si consultano prima dell'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 7

Condizioni che disciplinano le attività di pesca – clausola di esclusiva

1. Fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo, le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nell'allegato al presente protocollo.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
 - (a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe;

- (b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;
 - (c) l'Unione europea constatata, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei Diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou.
2. L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:
- (a) quando i risultati ottenuti non siano conformi alla programmazione in seguito ad una valutazione condotta dalla commissione mista;
 - (b) in caso di non esecuzione di tale contropartita finanziaria.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle parti, a partire dal ripristino della situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustificano.

*Articolo 9
Sospensione dell'applicazione del protocollo*

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
- (a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe;
 - (b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;
 - (c) una delle parti constata una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei Diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou;
 - (d) si verifica un mancato pagamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell'Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente protocollo;
 - (e) gli osservatori di São Tomé e Príncipe non vengono imbarcati sulle navi oggetto del presente protocollo secondo quanto disposto all'allegato I, capo V;
 - (f) tra le parti sorge una controversia in merito all'interpretazione del presente protocollo;
 - (g) una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo, dell'allegato e delle appendici.

2. L'attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia che oppone le parti non ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista.
3. La sospensione dell'applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10
Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1. Le attività delle navi da pesca dell'Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.
2. Le autorità di São Tomé e Príncipe informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.
3. La Commissione europea informa le autorità di São Tomé e Príncipe in merito a ogni cambiamento o ad ogni nuova disposizione legislativa riguardanti le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione europea.

Articolo 11
Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 3 anni a decorrere dall'applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 13 e 14, salvo denuncia a norma dell'articolo 12.

Articolo 12
Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.
2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 13
Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPO I - FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Sezione 1

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1. Possono ottenere un'autorizzazione di pesca (licenza di pesca) nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca a São Tomé e Príncipe. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione di São Tomé e Príncipe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a São Tomé e Príncipe nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea. Essi devono inoltre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008⁸ relativo alle autorizzazioni di pesca.
3. Le navi dell'Unione europea che chiedono un'autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a São Tomé e Príncipe. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l'indirizzo di tale raccomandatario.
4. Le autorità competenti dell'Unione europea presentano per via elettronica al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca. Salvo disposizione contraria approvata nell'ambito della commissione mista, l'autorità competente dell'Unione europea ai fini dell'applicazione del presente allegato è la Delegazione dell'Unione europea in Gabon.
5. Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1. Le autorità di São Tomé e Príncipe adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell'ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.
6. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
 - la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
 - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

⁸ GU L 286 del 29 ottobre 2008, pag. 33.

8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
9. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione dell'Unione europea in Gabon entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.
10. Se, al momento della firma dell'autorizzazione di pesca, gli uffici della Delegazione dell'Unione europea sono chiusi, l'autorizzazione è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla Delegazione.
11. L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
12. Tuttavia, su richiesta dell'Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.
13. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la Delegazione dell'Unione europea in Gabon.
14. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene consegnata al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla Delegazione dell'Unione europea in Gabon.
15. L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave.

Sezione 2

Condizioni per le autorizzazioni di pesca - canoni e anticipi

1. Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno.
2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
3. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:
 - 6 125 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 175 tonnellate all'anno;
 - 2 275 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 65 tonnellate all'anno.
4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno « n » è adottato dalla Commissione europea entro sessanta (60) giorni dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell'anno « n+1 », sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture

negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l'IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), per il tramite della delegazione dell'Unione europea in Gabon.

5. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe e agli armatori.
6. Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 175 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 65 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe entro tre (3) mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell'anno « n+1 », sul conto previsto al paragrafo 7 della sezione 1 del presente capitolo, sulla base di 35 EUR la tonnellata.
7. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPO II – ZONE DI PESCA

1. Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo potranno esercitare le proprie attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
2. Le coordinate della zona economica esclusiva di São Tomé e Príncipe sono indicate nell'appendice 3.
3. È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata allo sfruttamento congiunto da parte di São Tomé e Príncipe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 3.

CAPO III – MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

Sezione 1

Sistema di registrazione delle catture

1. I comandanti di tutte le navi operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo sono obbligati a notificare le loro catture al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 5, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
 - 1.1. Le navi dell'Unione operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo devono compilare ogni giorno il giornale di bordo (appendice 2) per ogni viaggio effettuato nelle acque di São Tomé e Príncipe. Il giornale di bordo deve essere compilato in ogni caso, anche in assenza di catture.
 - 1.2. I comandanti delle navi inviano copie del giornale di bordo al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe nonché agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.
2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque di São Tomé e Príncipe le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura “Fuori dalla ZEE di São Tomé e Príncipe”.

3. I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo di São Tomé e Príncipe sospende l'autorizzazione di pesca della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e impone all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a São Tomé e Príncipe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono immediatamente informati.
5. Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell'uscita della nave dalle acque di São Tomé e Príncipe. Ciascuno dei due destinatari trasmette immediatamente alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all'altro destinatario.
6. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni relative a un periodo annuale di validità dell'autorizzazione di pesca ai sensi del capo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato sono trasmessi al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe entro 45 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.
7. Le parti si impegnano ad adoperarsi per istituire e rendere operativo un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente su uno scambio elettronico dell'insieme dei dati: esse dovranno quindi prevedere una rapida sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione in formato elettronico.
8. Una volta adottato il sistema di dichiarazione elettronica delle catture e in caso di guasto tecnico di quest'ultimo, le dichiarazioni delle catture verranno effettuate conformemente ai precedenti paragrafi 5 e 6 e ciò fino al ripristino del sistema.

Sezione 2

Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque di São Tomé e Príncipe

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell'Unione europea operante nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo è definita come segue:
 - il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, oppure
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e un trasbordo nelle acque di São Tomé e Príncipe, oppure
 - il periodo compreso tra un'entrata nelle acque di São Tomé e Príncipe e uno sbarco a São Tomé e Príncipe.
2. Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo notificano, almeno tre (3) ore prima, alle autorità di São Tomé e Príncipe la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque di São Tomé e Príncipe.
3. Nel notificare l'entrata o l'uscita dalla ZEE di São Tomé e Príncipe, le navi devono altresì comunicare la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, fatto salvo quanto

disposto alla sezione 2. Tali comunicazioni devono essere effettuate per via elettronica o per fax agli indirizzi e nel formato di cui all'appendice 4. Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono tuttavia esentare da quest'obbligo i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono delle attrezzature tecniche di comunicazione sopra indicate e autorizzarli a trasmettere queste informazioni via radio. Tali comunicazioni verranno effettuate prioritariamente per posta elettronica (dpescas1@cstome.net) o per fax (++ 239 2222 828) o, ove ciò risulti impossibile, via radio (codice di chiamata: la mattina dalle 8.00 alle 10.00, 12.00 Hz, il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, 8.634 Hz).

4. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l'autorità competente di São Tomé e Príncipe è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca e sarà soggetta alle conseguenze previste dalla legge nazionale.
5. L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio sono comunicati al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.

Sezione 3 Trasbordi

1. Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di São Tomé e Príncipe.
 - 1.1. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, almeno 24 ore prima, le seguenti informazioni:
 - il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo;
 - il nome del cargo vettore;
 - il quantitativo di ogni specie da trasbordare, con indicazione della zona di cattura;
 - la data del trasbordo;
 - il destinatario delle catture trasbordate.
2. Il trasbordo è autorizzato unicamente nelle zone seguenti: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.
3. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalle acque di São Tomé e Príncipe. Le navi sono obbligate a trasmettere alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe le dichiarazioni di cattura e a notificare la propria intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque di São Tomé e Príncipe.
4. Nelle acque di São Tomé e Príncipe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa di São Tomé e Príncipe in vigore.

Sezione 4 Controllo via satellite

Le navi dell'Unione europea operanti nell'ambito del presente protocollo devono essere sorvegliate, tra l'altro, dal sistema di controllo via satellite, senza discriminazioni, conformemente alle disposizioni seguenti.

1. Ai fini del monitoraggio via satellite, le autorità di São Tomé e Príncipe comunicano le posizioni geografiche dei limiti della zona di pesca di São Tomé e Príncipe ai rappresentanti o agenti degli armatori nonché ai centri di controllo degli Stati di bandiera.
2. Sulla base del modello di cui all'appendice 4, le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi https e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
3. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99%.
4. Ogniquale volta una nave dell'Unione europea operante nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo e soggetta a monitoraggio satellitare in virtù della legislazione dell'Unione europea entra nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente, ad intervalli massimi di 2 ore, i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (CNCSP) di São Tomé e Príncipe. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
5. I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato https, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella che figura nell'appendice 4.
 - 5.1 È vietato alle navi, quando operano nelle acque di São Tomé e Príncipe, spegnere l'apparecchio di monitoraggio via satellite.
6. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di monitoraggio permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al Centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso, è necessario inviare un rapporto di posizione ogni 24 ore, fintanto che la nave si trova nelle acque di São Tomé e Príncipe.
 - 6.1 Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione orari registrati dal comandante della nave durante queste 24 ore.
 - 6.2 Il Centro di controllo dello Stato di bandiera o la nave stessa invia immediatamente tali messaggi al Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe.
 - 6.3 In caso di necessità o di dubbi le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono chiedere, per quanto riguarda una nave in particolare, un complemento di informazioni al Centro di controllo dello Stato di bandiera.
7. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata di pesca e comunque entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata di pesca finché l'attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.
8. I componenti hardware e software del sistema di monitoraggio delle navi via satellite devono essere a prova di manomissione: non devono poter permettere cioè di introdurre o estrarre false posizioni o consentire la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle

condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il dispositivo di monitoraggio satellitare o interferire con esso.

8.1 Il comandante della nave in particolare si accerta che:

- i dati non siano in nessun caso alterati;
- l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di monitoraggio via satellite non siano in nessun caso ostruite;
- l'alimentazione elettrica del dispositivo di monitoraggio via satellite non sia in nessun caso interrotta;
- il dispositivo di monitoraggio delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato;
- l'eventuale sostituzione del dispositivo di monitoraggio della nave via satellite venga immediatamente comunicata alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe.

8.2 Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare la responsabilità del comandante e dell'armatore di fronte alle leggi e ai regolamenti di São Tomé e Príncipe, a condizione che la nave operi nelle acque di São Tomé e Príncipe.

9. I Centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque di São Tomé e Príncipe. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6.
10. I Centri di controllo degli Stati di bandiera e il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe devono cooperare per assicurare l'attuazione delle presenti disposizioni. Se il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l'altra parte ne viene immediatamente informata. Dal ricevimento della notifica, quest'ultima risponde entro 24 ore informando il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe delle ragioni della mancata trasmissione e indicando un termine ragionevole per conformarsi alle suddette disposizioni. In caso di non ottemperanza entro il termine prescritto, le parti risolvono la controversia per iscritto o come prevede il punto 14 che segue.
11. I dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte, secondo le presenti disposizioni, sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, della flotta dell'Unione europea operante nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il monitoraggio satellitare, al fine di verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.
13. Le parti convengono di rivedere queste disposizioni al momento opportuno, in particolare in caso di malfunzionamento o di anomalia relativi alle navi. Tali casi devono essere notificati dall'autorità competente di São Tomé e Príncipe allo Stato di bandiera almeno 15 giorni prima della riunione di revisione.

14. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

CAPO IV – IMBARCO DI MARITTIMI

1. Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da São Tomé e Príncipe o eventualmente da un paese ACP;
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da São Tomé e Príncipe o eventualmente da un paese ACP.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi originari di São Tomé e Príncipe.
3. Gli armatori scelgono liberamente i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco di marittimi idonei e qualificati disponibile presso agenti raccomandatori di São Tomé e Príncipe.
4. L'armatore o un suo rappresentante comunica all'autorità competente di São Tomé e Príncipe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.
5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
6. I contratti di lavoro dei marittimi di São Tomé e Príncipe e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia al Ministero del lavoro, al Ministero della pesca e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
7. Il salario dei marittimi è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
8. I marittimi occupati a bordo di navi dell'Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

9. In caso di mancato imbarco di marittimi di São Tomé e Príncipe o dei paesi ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque di São Tomé e Príncipe, un importo forfettario pari a 20 euro al giorno per nave. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro i limiti fissati al capo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato.
10. L'importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe, sarà utilizzato per la formazione dei marinai-pescatori ACP.

CAPO V – OSSERVATORI

1. Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito del presente protocollo prendono a bordo osservatori designati dal Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1 Su richiesta delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe, le navi dell'Unione europea prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di São Tomé e Príncipe.
 - 1.2 Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe elaborano l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
 - 1.3 Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.
4. L'imbarco e lo sbarco dell'osservatore avvengono nel porto scelto dall'armatore. L'imbarco viene effettuato all'inizio della prima bordata nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe successiva alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l'imbarco e lo sbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori di São Tomé e Príncipe le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di São Tomé e Príncipe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di São Tomé e Príncipe, egli svolge le seguenti funzioni:
 - 8.1 osserva le attività di pesca delle navi;
 - 8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 8.3 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - 8.4 verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe;
 - 8.5 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
 - 8.6 comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore
 - 11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - 11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.
13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di São Tomé e Príncipe.

CAPO VI – CONTROLLO

Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

1. Elenco delle navi

1.1. L'Unione europea tiene aggiornato un progetto di elenco delle navi cui è rilasciata un'autorizzazione di pesca (licenza di pesca) in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Procedure di controllo

2.1 I comandanti delle navi dell'Unione europea autorizzate e impegnate in attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe permettono l'accesso a bordo dei funzionari di São Tomé e Príncipe incaricati dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e li agevolano nell'esercizio delle loro funzioni.

2.2. La presenza a bordo di tali funzionari si limita al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

2.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciata copia del rapporto di ispezione al comandante della nave e alla Delegazione della Commissione europea in Gabon.

2.4. Al fine di agevolare le procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione di São Tomé e Príncipe, il controllo deve essere svolto in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati da São Tomé e Príncipe.

2.5 I comandanti delle navi dell'Unione europea impegnate in operazioni di trasbordo nelle zone di São Tomé e Príncipe di cui al capo III, sezione 3, punto 2, permettono ed agevolano il controllo di queste operazioni da parte degli ispettori di São Tomé e Príncipe.

CAPO VII – INFRAZIONI

1.1 Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea, entro un termine massimo di 24 ore, di ogni ispezione che ha accertato un'infrazione commessa da una nave dell'Unione europea.

1.2 Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che hanno condotto all'accertamento dell'infrazione.

2. Verbale di ispezione

2.1 L'autorità competente di São Tomé e Príncipe compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

2.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

2.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe. In caso di infrazione lieve l'autorità competente di São Tomé e Príncipe può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

3. Riunione di concertazione in caso di infrazione

3.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

3.2 Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano qualsiasi documento o informazione utile che possa chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

4. Risoluzione del fermo

4.1. Salvo nei casi previsti dal diritto penale, prima di avviare un eventuale procedimento legale si cerca di regolare la presunta infrazione nell'ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

4.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente a São Tomé e Príncipe.

4.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

4.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia sia risolta senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe.

4.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
- una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 4.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

APPENDICI

1 – Formulario per la domanda di autorizzazione di pesca

2 – Giornale di bordo

3 – Coordinate della zona vietata alla pesca

4 – Comunicazione dei messaggi VMS a São Tomé e Príncipe

5 – Limiti della ZEE di São Tomé e Príncipe, coordinate della ZEE

6 – Coordinate del CSP di São Tomé e Príncipe

7 – Coordinate dei CSP degli Stati membri dell'Unione europea interessati dal protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca

Appendice 1

MINISTERO DELLA PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell'armatore:
2. Indirizzo dell'armatore:
3. Nome del rappresentante o dell'agente:
4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:
5. Nome del comandante:
6. Nome dell'imbarcazione:
7. Numero di immatricolazione:
8. Numero di fax:
9. Indirizzo di posta elettronica:
10. Codice radio:
11. Data e luogo di costruzione:
12. Stato di bandiera:
13. Porto di immatricolazione:
14. Porto di armamento:
15. Lunghezza fuori tutto:
16. Larghezza:
17. Stazza lorda:
18. Capacità della stiva:
19. Capacità di refrigerazione e di congelazione:
20. Tipo e potenza del motore:
21. Attrezzi da pesca:
22. Numero di marittimi:
23. Sistema di comunicazione:
24. Indicativo di chiamata:

25. Segnaletica utilizzata:
26. Operazioni di pesca praticate:
27. Luogo di sbarco:
28. Zone di pesca:
29. Specie da catturare:
30. Periodo di validità:
31. Condizioni particolari:

Parere della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura:

Osservazioni del Ministero della pesca:

2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de Maria, 8, 28002 Madrid, Spagna.

4 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare NS e EO.

6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

Appendice 3

Latitude				Longitude			
Degrés	Minutes	Secondes		Degrés	Minutes	Secondes	
03	02	22	N	07	07	31	E
02	50	00	N	07	25	52	E
02	42	38	N	07	36	25	E
02	20	59	N	06	52	45	E
01	40	12	N	05	57	54	E
01	09	17	N	04	51	38	E
01	13	15	N	04	41	27	E
01	21	29	N	04	24	14	E
01	31	39	N	04	06	55	E
01	42	50	N	03	50	23	E
01	55	18	N	03	34	33	E
01	58	53	N	03	53	40	E
02	02	59	N	04	15	11	E
02	05	10	N	04	24	56	E
02	10	44	N	04	47	58	E
02	15	53	N	05	06	03	E
02	19	30	N	05	17	11	E
02	22	49	N	05	26	57	E
02	26	21	N	05	36	20	E
02	30	08	N	05	45	22	E
02	33	37	N	05	52	58	E
02	36	38	N	05	59	00	E
02	45	18	N	06	15	57	E
02	50	18	N	06	26	41	E
02	51	29	N	06	29	27	E
02	52	23	N	06	31	46	E
02	54	46	N	06	38	07	E
03	00	24	N	06	56	58	E
03	01	19	N	07	01	07	E
03	01	27	N	07	01	46	E
03	01	44	N	07	03	07	E
03	02	22	N	07	07	31	E

Appendice 4

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Tabella II - FORMATO DEI DATI VMS

Dato	Codice	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione
Destinatario	AD	Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	
Tipo di messaggio	TM	Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio “POS”
Indicativo di chiamata	RC	Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GG.mmm (WGS-84)
Longitudine	LO	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGG.mmm (WGS-84)
Rotta	CO	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione,
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Formato di comunicazione delle catture e dei rapporti delle navi da pesca

Rapporto « Catture all'entrata nella ZEE »

Rapporto « Catture al momento di un trasbordo »

Rapporto « Catture all'uscita dalla ZEE »

Appendice 5

LIMITI DELLA ZEE DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

COORDINATE DELLA ZEE

<http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf>

Appendice 6

COORDINATE DEL CSP DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Nome del CSP:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:

Appendice 7

**COORDINATE DEI CSP DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
INTERESSATI DAL PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL
SETTORE DELLA PESCA UE/SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE**

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

- 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
 - 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa**
 - 1.2. Settore politico interessato**
 - 1.3. Natura della proposta/iniziativa**
 - 1.4. Obiettivi**
 - 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**
 - 1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria**
 - 1.7. Modalità di gestione previste**

- 2. MISURE DI GESTIONE**
 - 2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione**
 - 2.2. Sistema di gestione e di controllo**
 - 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA**
 - 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate**
 - 3.2. Incidenza prevista sulle spese**
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
 - 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.

1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB⁹

11. – Affari marittimi e pesca

11.03 – Pesca internazionale e diritto del mare

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁰

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Nell'ambito della sua competenza esclusiva nella negoziazione di accordi di pesca bilaterali, la Commissione negozia, conclude e attua accordi di partenariato nel settore della pesca (APP), garantendo al tempo stesso un dialogo politico fra i partner nel settore della politica della pesca dei paesi terzi interessati.

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca della flotta dell'Unione europea, anche d'altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell'UE, tenendo conto degli aspetti socioeconomici e ambientali.

Gli APP garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN),

⁹ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

¹⁰ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

integrazione dei paesi partner nell'economia globale, nonché una migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1¹¹

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca di altura e proteggere gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato nel settore della pesca con Stati costieri (Stati terzi), in coerenza con altre politiche europee.

Nel caso specifico del nuovo protocollo con la Repubblica di São Tomé e Príncipe, il livello delle catture per la flotta tonniere europea è stato fissato a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate/anno. Il costo unitario è fissato a 100 EUR/t, di cui 65 EUR/t a carico del bilancio dell'UE e 35 EUR/t a carico degli operatori.

Attività AMB/ABB interessate

Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi internazionali in materia di pesca (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1. La conclusione del protocollo di pesca UE/São Tomé e Príncipe contribuisce a mantenere per il periodo 2011-2013 l'attuale livello delle possibilità di pesca per le navi europee nelle acque dei paesi terzi, in particolare per quanto concerne la flotta tonniere. Il suddetto protocollo contribuisce a mantenere la continuità delle zone di pesca coperte da accordi nel Golfo di Guinea.

2. Il protocollo contribuisce inoltre ad una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all'attuazione dei programmi annuali e pluriennali adottati a livello nazionale dal paese partner.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Gli indicatori che saranno utilizzati nell'ambito dell'ABM (gestione per attività) ai fini del controllo dell'applicazione dell'accordo sono i seguenti:

- sorveglianza del tasso di utilizzo annuo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate annualmente rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo);

¹¹ p.m.: Nelle schede di attività ("activity statements") redatte per il bilancio 2010 si tratta dell'obiettivo specifico n. 2; cfr. il rif. <http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/doc/pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf>

- raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e del valore commerciale dell'accordo (quantitativo in tonnellate pescate e sua evoluzione annuale rispetto al quantitativo di riferimento stabilito nel protocollo).

In aggregazione con altri accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi dall'UE con paesi terzi, potranno essere utilizzati nell'ambito di un'analisi pluriennale gli indicatori seguenti:

- contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'UE;
- contributo alla stabilizzazione del mercato dell'UE.

Inoltre, nell'ambito del dialogo di partenariato, si propone altresì di utilizzare il seguente indicatore di sorveglianza:

- numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Il protocollo all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe per il periodo 2006-2010 è giunto a scadenza il 31 maggio 2010. Il nuovo protocollo dovrebbe coprire il periodo 2011-2013, a condizione che la procedura relativa all'adozione della decisione del Consiglio recante applicazione provvisoria del protocollo, avviata in parallelo alla presente procedura, sia espletata quanto prima.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare l'attività di pesca della flotta europea e permetterà in particolare agli armatori di ottenere le autorizzazioni di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe a partire dal 2011.

Uno degli obiettivi del nuovo protocollo è inoltre di rafforzare la cooperazione tra l'UE e São Tomé e Príncipe al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

Gli elementi principali del nuovo protocollo sono i seguenti.

- Possibilità di pesca: saranno autorizzate a praticare attività di pesca 28 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari, per un quantitativo annuo di riferimento di 7 000 tonnellate. La ripartizione di queste possibilità fra gli Stati membri interessati è oggetto di una proposta specifica di regolamento del Consiglio.
- Contropartita finanziaria annua: 682 500 euro
- Anticipi e canoni applicati agli armatori¹²: 35 euro per tonnellata di tonni catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. Gli anticipi annui sono fissati a 6 625 euro per tonniere con reti a circuizione e a 2 275 euro per tonniere con palangari.

¹² Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non incidono sul bilancio comunitario.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'UE indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L'Unione europea spera inoltre che con questo protocollo la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe continuerà a cooperare efficacemente con essa in sedi regionali come la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

I fondi messi a disposizione dal protocollo permetteranno inoltre a São Tomé e Príncipe di proseguire lo sforzo di pianificazione strategica per l'attuazione delle sue politiche nel settore della pesca nonché di rafforzare le sue capacità nella lotta contro la pesca INN, in particolare grazie al miglioramento delle sue infrastrutture di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca esercitate nell'ambito della sua zona economica esclusiva (ZEE).

L'accordo di pesca crea inoltre occupazione per i marittimi provenienti dall'UE e dai paesi terzi e assicura una parte importante delle risorse per la politica settoriale della pesca nell'arcipelago. Esso consente inoltre di potenziare le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

In vista dell'avvio dei negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel maggio 2010 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo 2006-2010 con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti.

La valutazione ex-ante ha permesso di identificare i seguenti elementi di interesse per l'UE.

- L'accordo di pesca con São Tomé e Príncipe risponde alle necessità delle flotte europee e potrà contribuire a sostenere l'efficienza economica della filiera della pesca tonniere dell'UE nell'Oceano Atlantico.
- Si ritiene che il protocollo d'accordo potrà contribuire all'efficienza economica delle filiere europee, offrendo alle navi e alle filiere dell'Unione europea che ne dipendono un quadro giuridico stabile e una visibilità a medio termine.

Per quanto riguarda gli interessi di São Tomé e Príncipe nell'ambito del protocollo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni.

- L'accordo di pesca potrà contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali del settore della pesca, migliorando la ricerca e le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, nonché la formazione e l'efficienza economica del settore della pesca artigianale.
- L'accordo di pesca avrà inoltre un impatto importante sulla stabilità di bilancio e politica del paese.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi considerate, l'accordo potrà generare i seguenti benefici evidenti:

- garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci,

- effetto moltiplicatore in termini di occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc.,
- apertura di queste possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità,
- contributo all'approvvigionamento ittico dell'UE.

La relazione di valutazione¹³ indica che l'accordo contribuisce positivamente alla presenza delle tonniere con reti a circuizione, ma esercita un impatto trascurabile sulla presenza dei pescherecci con palangari. Il contributo dell'accordo alla messa in sicurezza delle attività della flotta dell'UE si rivela importante per il segmento tonniero, anche se le catture possono concentrarsi solo su alcuni mesi dell'anno.

Il nuovo accordo ha tenuto conto di tali raccomandazioni limitando la concessione di autorizzazioni di pesca alla sola categoria tonniera. Inoltre, rispetto al protocollo precedente le possibilità di pesca per il segmento dei palangari sono state ridotte da 18 a 12, tenendo conto del tasso di utilizzazione storico degli ultimi anni relativo a questa categoria. È stato inoltre ottenuto un leggero aumento delle licenze disponibili per la categoria delle tonniere con reti a circuizione inteso ad ovviare alla recente migrazione di alcuni operatori dell'Oceano Indiano verso l'Oceano Atlantico a causa del fenomeno della pirateria.

È stato inoltre necessario procedere a un adeguamento verso il basso (da 8 500 a 7 000 tonnellate/anno) per riflettere in modo più adeguato le tendenze degli ultimi anni. Ciò nonostante, tenendo conto delle esigenze nel settore della pesca della Repubblica di São Tomé e Príncipe, la dotazione riservata all'aiuto settoriale è stata aumentata rispetto al protocollo precedente.

Rispetto al protocollo precedente (2006-10), la contropartita finanziaria annua è stata aumentata di 19 500 euro (+2,94%).

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi versati nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca. Altre azioni eventualmente cofinanziate dal FES potrebbero essere altresì compatibili con quelle identificate nell'ambito della pianificazione annuale e pluriennale della politica settoriale del paese interessato: in tal caso i risultati dell'attuazione annuale di cui al paragrafo 2.1 saranno oggetto di un'analisi globale.

¹³ Studio di valutazione ex-post del protocollo 2006-2010 e ex-ante del futuro protocollo.

1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di durata limitata

Proposta/iniziativa in vigore per una durata di tre anni, a partire dalla data di adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.

Incidenza finanziaria dal 2011 al 2013

Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal [AAAA] al [AAAA]

– seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁴

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi istituiti dalle Comunità¹⁵

– organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[...]

¹⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

¹⁵ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni di tali disposizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con la Delegazione dell'Unione europea in Gabon, altresì competente per São Tomé e Príncipe) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e gli Stati membri interessati incontrano il paese terzo per fare il punto sull'attuazione dell'accordo e del suo protocollo.

Per quanto concerne l'attuazione dell'aiuto settoriale, il protocollo dispone che le due parti procedano ogni anno a una valutazione dei risultati di attuazione del programma settoriale pluriennale. Il protocollo prevede la possibilità di adeguare la contropartita finanziaria destinata all'aiuto settoriale nel caso in cui tale valutazione indichi una realizzazione insoddisfacente degli obiettivi finanziati.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente un certo numero di rischi, ad esempio quello che lo stanziamento degli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca non sia conforme a quanto stabilito (sottoprogrammazione).

2.2.2. Modalità di controllo previste

Per evitare i rischi menzionati al punto precedente si intende promuovere un dialogo fattivo sulla programmazione e l'attuazione della politica settoriale. L'analisi congiunta dei risultati di cui al paragrafo 2.1 rientra altresì fra queste modalità di controllo.

Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

L'utilizzazione della contropartita finanziaria versata dall'UE in virtù dell'accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato. La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell'accordo e rafforzare il contributo dell'UE alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Nel caso specifico del protocollo in esame, l'articolo 2, paragrafo 8, stabilisce che la totalità della

contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ¹⁶	di paesi EFTA ¹⁷	di paesi candidati ¹⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
2	11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca	SD	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

(non applicabile)

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
[...]	[XX.YY.YY.YY]	[...]	Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No

¹⁶ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

¹⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

	[...]					
--	-------	--	--	--	--	--

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al quarto decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	2	Conservazione e gestione delle risorse naturali
---------------------------------------------	---	-------------------------------------------------

DG: MARE			Anno N ¹⁹ (2011)	Anno N+1 (2012)	Anno N+2 (2013)	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio 11.0301	Impegni	(1)	0,6825	0,6825	0,6825					2,0475
	Pagamenti	(2)	0,6825	0,6825	0,6825					2,0475
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
• Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁰										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+1a+3	0,6825	0,6825	0,6825					2,0475
	Pagamenti	=2+2a+3	0,6825	0,6825	0,6825					2,0475

¹⁹ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi ²¹	Impegni	(4)	0,6825	0,6825	0,6825					2,0475
	Pagamenti	(5)	0,6825	0,6825	0,6825					2,0475
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0	0	0					
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,6825	0,6825	0,6825					2,0475
	Pagamenti	=5+ 6	0,6825	0,6825	0,6825					2,0475

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile)

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dai programmi		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

²¹ La contropartita finanziaria comprende: a) 455 000 EUR/anno, equivalenti al quantitativo di riferimento annuo di 7 000 tonnellate e b) 227 500 EUR/anno, corrispondenti al sostegno per lo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Nel caso in cui il quantitativo di catture annuali superi le 7 000 tonnellate, l'importo della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per ciascuna tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l'importo annuo versato dall'UE non può essere superiore a 910 000 EUR all'anno (cfr. l'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo).

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:

5

"Spese amministrative"

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno N (2011)	Anno N+1 (2012)	Anno N+2 (2013)	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: MARE									
• Risorse umane		0,062	0,062	0,062					0,186
• Altre spese amministrative ²²		0,010	0	0,010					0,020
TOTALE DG MARE	Stanziameti	0,072	0,062	0,072					0,206

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,072	0,062	0,072					0,206
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno N ²³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,755	0,745	0,755					2,255
	Pagamenti	0,755	0,745	0,755					2,255

²² Stima dei costi relativi a missioni di sorveglianza in loco.

²³ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non richiede l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al quarto decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno N (2011)		Anno N+1 (2012)		Anno N+2 (2013)		Anno N+3		inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE	
			RISULTATI															
↓	Tipo ²⁴	Costo medio	N.	Costo totale	N.	Costo totale	N.	Costo totale	N.	Costo totale	N.	Costo totale	N.	Costo totale	N.	Costo totale	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO n. 1 ²⁵ ...																		
Catture di tonnidi	Quant. rif.	65 €/t	700	0,455	7000	0,455	7000 t	0,455									21000 t	1.365
Aiuto settoriale		0,2275	1	0,2275	1	0,2275	1	0,2275										0,6825
Totale parziale Obiettivo 1				0,6825		0,6825		0,6825										2,0475
OBIETTIVO n. 2 ...																		
Risultato																		
Totale parziale Obiettivo 2																		
COSTO TOTALE				0,6825		0,6825		0,6825										2,0475

²⁴ I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...).

²⁵ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁶ (2011)	Anno N+1 (2012)	Anno N+2 (2013)	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,062	0,062	0,062	0			0,186
Altre spese amministrative	0,010	0	0,010	0			0,020
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,072	0,062	0,072	0			0,206

Esclusa la RUBRICA 5 ²⁷ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE	0,072	0,062	0,072				0,206
--------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

²⁶

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²⁷

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N (2011)	Anno N+1 (2012)	Anno N+2 (2013)	Anno N + 3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,3	0,3	0,3	0			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	0,1	0,1	0,1	0			
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0			
10 01 05 01 (ricerca diretta)	0	0	0	0			
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno ETP) ²⁸							
XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale)	0	0	0	0			
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni)	0,2	0,2	0,2	0			
XX 01 04 yy ²⁹	- in sede ³⁰						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	0,6	0,6	0,6	0			

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dagli effettivi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dalle assegnazioni supplementari che possono essere concesse alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁸ CA = Agente contrattuale (Contract Agent); LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert); INT = (personale interinale); JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation).

²⁹ Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

³⁰ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Calcolo della stima di risorse umane:

<p>Funzionari e agenti temporanei</p>	<p>1 desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + segretariato: stimato globalmente a 0,3 persone/anno</p> <p>1 CD, 1 funz. in delegazione, stimato globalmente a 0,1 persone/anno</p> <p>Calcolo delle spese: (0,3 +0,1) persone/anno x 122 000 EUR/anno = 48 800 EUR</p>
<p>Personale esterno</p>	<p>1 AC in delegazione (Gabon) incaricato di seguire le autorizzazioni di pesca trasmesse a/rilasciate dalle autorità di São Tomé e Príncipe</p> <p>Calcolo delle spese: 0,2 persone/anno x 64 000 EUR/anno = 12 800 EUR</p>

Calcolo del totale di risorse umane annuo: 48 800 EUR + 12 800 EUR = 61 600 EUR => 0,062 milioni di EUR

Descrizione dei compiti da svolgere

- Assistere il negoziatore nella preparazione e nella conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:
 - partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione degli accordi di pesca;
 - elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario;
 - presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio;
 - partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale dell’accordo.
- Controllo dell’attuazione degli accordi:
 - garantire il monitoraggio regolare degli accordi di pesca;
 - preparare e verificare gli impegni e i pagamenti della contropartita finanziaria e di eventuali contributi specifici supplementari;
 - presentare relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi;
 - valutare gli accordi: aspetti scientifici e tecnici;
 - preparare il progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redigere il testo dell’accordo;

- avviare e seguire le procedure di adozione.
- Assistenza tecnica:
 - definire la posizione della Commissione in sede di commissione mista.
- Relazioni interistituzionali:
 - rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;
 - preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.
- Consultazione e coordinamento interservizi:
 - mantenere contatti con le altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;
 - organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.
- Valutazione:
 - partecipare all'aggiornamento della valutazione di impatto;
 - analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³¹.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

³¹ Punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo cofinanziamento di								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

in milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³²							
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			
Articolo....									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

³² Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.